



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1747

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. PAOLO VERDACCHI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13643 del 2 luglio 2002, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Paolo Verdacchi nato a Panicale (PG), l'11 ottobre 1967, nonché la delibera OCF n. 1110 del 3 giugno 2019 recante la cancellazione del medesimo consulente;

VISTA la nota del 4 ottobre 2019 (prot. n. 71449 di pari data), integrata con nota dell'11 dicembre 2019 (prot. n. 86395 di pari data), con cui Fideuram – Intesa San Paolo Private Banking S.p.A. ha segnalato il compimento di presunte condotte illecite da parte del Sig. Paolo Verdacchi, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 27 maggio 2020 (prot. n. 24836 di pari data) con cui IW Bank S.p.A., in riscontro alle richieste di informazioni dell'Ufficio Vigilanza Albo, ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti concernenti l'operato del consulente sopra menzionato;

VISTA la successiva nota del 30 ottobre 2020 (prot. n. 52674 di pari data) con cui Banca Fideuram S.p.A., provvedeva a trasmettere ulteriore documentazione concernente l'operato del Sig. Paolo Verdacchi;

VISTA l'ulteriore nota del 23 febbraio 2021 (prot. n. 12110 di pari data) con cui anche Banca Reale S.p.A., in esito alle richieste di informazioni dell'Ufficio Vigilanza Albo, ha provveduto a trasmettere ulteriori informazioni in merito alle condotte del consulente;

VISTA la nota del 15 marzo 2021 (prot. n. 0019752/21), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Paolo Verdacchi, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione dell'art. 158, comma 1 (già art.107, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), del Regolamento Intermediari per aver:

- acquisito anche temporaneamente mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
- violato le regole generali di diligenza, correttezza e trasparenza, avendo svolto attività di promozione, in proprio e a favore di soggetti terzi, di strumenti finanziari in violazione dell'obbligo di svolgere l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto;
- violato il codice di comportamento dell'Intermediario mandante;

RILEVATO che con note del 16 marzo 2021, (prot. n. 0019994 di pari data), il consulente ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 18 marzo 2021 (prot. n. 0020874 e 0020877 di pari data), con cui rispettivamente l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro a detta istanza, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive del 13 aprile 2021 presentate dal Sig. Paolo Verdacchi, (prot. nn. 0027677 e 0027275 di pari data)

VISTA la Relazione finale per il Comitato di Vigilanza – trasmessa anche alla parte con nota del 4 agosto 2021 (prot. n. 52605 di pari data) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le sopra menzionate violazioni contestate al Sig. Paolo Verdacchi e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Paolo Verdacchi con nota del 3 settembre 2021 (prot. nn. 60535 e 60540 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1 del previgente regolamento) l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 1 e 4 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2 lett. *a)*, nn. 1 e 4 del previgente regolamento), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso promozione di strumenti finanziari in violazione dell'obbligo di svolgere l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto, di cui all'articolo 31, comma 2 del TUF, nonché in caso di acquisizione, anche temporanea mediante distrazione, di somme e valori di pertinenza della clientela;
- con riguardo alla specificità del caso e alla sua gravità, l'attività contestata al Sig. Paolo Verdacchi si è posta in radicale violazione delle regole che presiedono al corretto esercizio della professione di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, determinando l'adozione di uno schema operativo - attuato mediante la cointestazione con i propri clienti di rapporti presso una banca terza - finalizzato ad occultare all'Intermediario mandante la propria irregolare operatività presso intermediari terzi e idonea ad integrare, anche attraverso la confusione di patrimoni, fattispecie acquisitive, quantomeno temporanee. Tali condotte integrano pertanto due diverse tipologie di violazione, ciascuna delle quali autonomamente da sanzionare con il massimo edittale, in considerazione delle modalità con cui sono state poste in essere nella fattispecie, che costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti del mercato e dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta imputabile al Sig. Paolo Verdacchi a titolo di dolo;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Paolo Verdacchi nato a Panicale (PG), l'11 ottobre 1967, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 27 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti